

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **51/1989** (ECLI:IT:COST:1989:51)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **16/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/02/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12994**

Atti decisi:

N. 51

## ORDINANZA 9-16 FEBBRAIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Sech Sandro ed altro, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 3 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento dello stesso";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto già decisa con sentenza n. 177 del 1972;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 177 del 1972, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 498 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore", in base alla duplice considerazione che "anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per sé motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato" e che, "secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art.185, n. 3, del codice di procedura penale";

e che la stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla presente questione, non adducendosi da parte del giudice a quo argomenti diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Montebelluna con ordinanza del 3 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*